

ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY

Contraente:



Sant'Anna

Scuola Universitaria Superiore Pisa

Scuola Superiore Sant'Anna
Piazza Martiri della Libertà, 33
56127 Pisa
Codice Fiscale 93008800505

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Effetto dalle ore 24 del: | 31/12/2023 |
| • Scadenza alle 24 del: | 30/06/2028 |
| • Prima scadenza alle ore 24 del | 30/06/2024 |
| • Frazionamento: | annuale |
| • Compagnia | |
| • N° Polizza | |
| • CIG | |

CAPITOLATO ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

Sommario

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	5
Art.1 - Definizioni.....	5
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio	10
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	12
Art 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.	12
Art. 2) - Assicurazione presso diversi Assicuratori	12
Art. 3) Pagamento del premio	13
Art. 4) Durata dell'assicurazione	13
Art. 5) Modifiche all'assicurazione	14
Art. 6) Aggravamento del rischio	14
Art. 7) Diminuzione del rischio	14
Art. 8) Disdetta - recesso - in caso di sinistro	14
Art. 9) Coassicurazione e delega.....	14
Art. 10) Oneri fiscali	15
Art .11) Foro competente	15
Art. 12) Interpretazione del contratto.....	15
Art. 13) - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	15
Art. 14) - Assicurazione per conto di chi spetta.....	15
Art. 15) Regolazione del premio.....	15
Art. 16) Estensione territoriale.....	16
Art. 17) Clausola broker:	16
Art. 18) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio.....	16
Art. 19) Ispezione delle cose assicurate	16
Art. 20) Forma delle comunicazioni dei Contraente alla Società	16
Art. 21) Rinvio alle norme di legge	17
Art. 22) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010	17
Art. 23) Clausola CONSIP.....	17
Art. 24) Clausola di Partecipazione all'utile per buon andamento del rischio	17
Art.25) – Limitazioni ed esclusioni, embargo e sanzioni	18
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI	18
Art. 1 - Forma di copertura	18
Art. 2 - Oggetto della copertura	18
Art. 3 - Esclusioni	18
Art.4 - Enti esclusi	19
SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI.....	19
Art. 1) - Spese di demolizione, sgombero, bonifica.....	19

Art. 2) - Perdita pigioni	20
Art. 3) Rimborso onorari periti	20
Art. 4) Rimborso onorari consulenti	20
Art. 5) - Ricorso terzi	20
Art. 6) Rischio locativo	21
Art 7) Ricorso Locatari, inquilino: vedi art 5).	21
Art. 8) Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili etc.....	21
Art. 9) Fenomeno elettrico/elettronico	21
Art. 10) Cose particolari/Libri	21
Art. 11) Ricostruzione archivi.....	22
Art. 12) Criptolocker e Virus Informatici	22
Art. 13) Maggiori costi	23
Art. 14) Delimitazioni di garanzia	23
1) Eventi – sociopolitici – atti dolosi e terrorismo:.....	23
2) Inondazioni, alluvioni e allagamenti:	23
3) Eventi atmosferici:.....	23
4) Grandine	24
5) Sovraccarico neve.....	24
6) Terremoto	24
7) Danni da acqua	24
Art. 15) Furto, rapina estorsione di valori.....	24
Art. 16) Furto, rapina estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti e.....	24
Art. 17) Portavalori	25
Art. 18) Differenziale storico-artistico.....	25
Art. 19) Veicoli ricoverati	26
Art. 20) Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi, crollo e collasso.....	26
Art. 21) Parificazione danni da incendio	26
Art. 22) Rinuncia al diritto di surroga.....	26
Art. 23) Impianti per la produzione di energia di proprietà dell'Ente (Fotovoltaico, idroelettrico, eolico).....	27
Art. 24) Contenuto refrigerato	27
Art. 25) Guasti macchinari ed apparecchiature.....	27
Art. 26) Parchi e Giardini.....	27
SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI	28
Art. 1) Obblighi in caso di sinistro.....	28
Art. 2) Esagerazione dolosa del danno.....	28
Art. 3) - Procedura per la valutazione del danno	28
Art. 4) - Mandato dei periti	29
Art.5) - Operazioni peritali.....	29
Art. 6) - Determinazione del danno (Valore a nuovo)	29

1) in caso di distruzione:	29
2) in caso di danno parziale:.....	29
Art. 7) - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale.....	30
Art.9) - Limite massimo dell'indennizzo.....	31
Art. 10) - Anticipo sulle indennità	31
Art.11) - Pagamento dell'indennizzo.....	31
Art. 12) - Indennizzo separato per ciascuna partita.....	32
Art. 13) – Compensazione fra Partite.....	32
SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO....	32
Art .1) - Partite, somme assicurate e calcolo del premio	32
Art. 2) – Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.....	33

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Broker	Area Broker & QZ Spa con sede legale in Via N Copernico 28/a, 42124 Reggio Emilia, CF/P.IVA: 02280350352 Iscrizione REA: RE 267746 - Iscrizione RUI: B000197920 pec: enti.pubblici.areabroker@legalmail.it incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Valore Intero	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.

Fabbricati	<p>Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, anche storiche vincolate, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Il tutto indipendentemente dalle tecnologie costruttive o dai materiali impiegati non esclusi legno ed altri materiali combustibili. Sono compresi inoltre gli impianti esterni ai fabbricati, anche se interrati.</p> <p>S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti attrezzati e sportivi, campeggi, centri sportivi, eliporti, aziende agricole e faunistico venatorie e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente, impianti per la depurazione, trattamento rifiuti e discarica, e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. L'area recintata e non dei fabbricati e/o prefabbricati, è parificata ai locali.</p> <p>S'intendono altresì compresi nella presente definizione le mura di recinzione in genere, cancelli, grondaie interne ed esterne ai fabbricati e recinzioni di qualsiasi materiale costituite.</p> <p>Si intendono altresì incluse in garanzia le strutture pressostatiche, coperture miste anche tensostrutture, container anche refrigerati adibiti a magazzini/uffici, affreschi, statue, graffiti, mosaici etc.</p> <p>Si intendono comprese le migliorie apportate dall'Assicurato se i locali sono in affitto o uso.</p> <p>Sono inoltre inclusi i prefabbricati anche se costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili.</p> <p>Impianti elettrici fissi, impianti idraulici, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, e di telecomunicazione, trasmissione dati, Impianti di forza, illuminazione e di energia. Impianti di sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti di lavorazione, produzione, analisi, principale, complementare ed accessori e tutto quanto non trovi precisa collocazione in altre partite.</p>
Fabbricati di interesse storico ed artistico	<p>Quei fabbricati (vedi descrizione sopra) soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs 42 del 22/01/04 e come tali esenti da imposte ai sensi della L 28/02/83 n.53</p>
Contenuto	<p>Con la presente definizione si intendono inoltre, a titolo meramente esemplificativo attrezzatura, mobilio ed arredi, pareti attrezzate e quant'altro risulti funzionale all'immobile, inclusi arredi, attrezzature urbane e giostre-giochi posti all'aperto; attrezzi e relativi ricambi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori.</p> <p>Vengono ricomprese in questa partita il bestiame se di proprietà dell'ente le aree attrezzate urbane o boschive, la legna tagliata e quant'altro di utilità dell'ente.</p> <p>Calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, archivi, dati, supporti di dati, programmi, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, anche ad impiego mobile,</p>

	<p>gruppi di continuità etc.</p> <p>Quanto costituente il contenuto può trovarsi all'interno dei locali assicurati o all'esterno quando si utilizzati per dimostrazione, fiere, mostre, da ritenersi assicurate sia in luoghi pubblici che presso terzi. Sono pure compresi i mezzi di locomozione / veicoli iscritti e non iscritti al P.R.A, di proprietà/ uso alla contraente o di terzi, posti sotto tetto anche di: tettoie, box, edifici/fabbricati di proprietà dell'Ente o in uso a qualsiasi titolo all'Ente, o di proprietà dell'Ente e dati in uso a terzi; o all'aperto (esclusa la circolazione); si intendono altresì incluse le biciclette, di proprietà/ comodato/uso all'Ente, poste all'aperto ed utilizzate nell'ambito di progetti quali bike sharing, visite didattico- naturalistiche ecc.</p>
Cose particolari, Libri	<p>Libri, biblioteche, fondi librari, manoscritti microfilm e supporti visivi Opere d'Arte: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, gessi, stampe, disegni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, fotografie, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici, libri antichi, manoscritti, perle, pietre e metalli. preziosi, reperti archeologici, reperti naturalistici, tassidermizzati, armi, uniformi, cimeli, manifesti, arredi, strumenti musicali, arredi dei musei e degli altri palazzi aventi carattere storico – artistico, carrozze d'epoca e cose aventi valore artistico o storico ed in generale ogni e qualsiasi oggetto od opera di ingegno avente carattere storico e/o artistico, secondo quanto previsto dal Testo Unico sui beni culturali e successive modifiche.</p>
Valori	<p>Solo relativamente alla garanzia furto, altrimenti, contenuto. Denaro, (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati in genere, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.</p>
Inondazioni e/o alluvioni	<p>Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. Precipitazioni tali da non consentire lo smaltimento da parte dei sistemi di scolo che causino l'allegamento di fabbricati</p>
Eventi Socio-politici	<p>Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.</p>
Terrorismo e sabotaggio	<p>Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.</p>

Eventi Atmosferici	<p>uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi, etc., e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia), trombe d'aria, tifoni.</p> <p>Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, inclusi quelli procurati da intasamento di gronde e pluviali.</p> <p>Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni procurati dall'acqua piovana, dal disgelo e da bagnamento in genere.</p>
Terremoto	<p>Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto un singolo sinistro.</p>
Allagamenti	<p>Qualsiasi spandimento e/o riversamento o bomba d'acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, salvo quanto previsto per la garanzia "acqua condotta" e/o traboccamento d'acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature.</p>
Acqua condotta e/o traboccamento d'acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature e/o fuoriuscita di liquidi in genere.....	<p>Danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuori uscita di acqua e di liquidi in genere, a seguito di guasto o rottura, traboccamento, rigurgito, intasamento gronde e pluviali, occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni, fognature, in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, comprese loro adiacenze e pertinenze.</p>
Autocombustione	<p>Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.</p>
Incendio	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
Esplosione	<p>Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.</p>
Implosione	<p>Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.</p>
Scoppio	<p>Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o dei "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</p>
Furto	<p>Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.</p>
Rapina	<p>Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia assoluta alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.</p>
Estorsione	<p>Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o i suoi dipendenti sia verso altre persone.</p>

Fenomeno Elettrico	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti, corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, elaborazione, o comunque per operare
---------------------------	---

Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, anche SSSA nel proseguo, è un istituto universitario pubblico a statuto speciale, che opera nel campo delle scienze applicate:

Le discipline insegnate

sono: A) Scienze sociali:

1. Scienze Economiche e Manageriali,
2. Scienze Giuridiche
3. Scienze Politiche B) Scienze Sperimentali:
4. Ingegneria industriale e dell'Informazione,
5. Scienze mediche
6. Scienze Agrarie e Biotecnologie vegetali Eroga inoltre:
 - Master di I e II Livello
 - Lauree magistrali
 - Corsi di alta formazione
 - Dottorati di ricerca
 - Seasonal School

La scuola si articola poi negli Istituti e centri di ricerca, nei centri di ricerca interdisciplinare e nei dipartimenti di eccellenza, i quali nei vari laboratori sviluppano ricerca finalizzata alla formazione, innovazione, anche sperimentale, con particolare focus sull'internalizzazione della didattica e al trasferimento delle conoscenze ai settori produttivi:

- A. Istituto di BioRobotica (robotica medica, tecnologie indossabili, robotica collaborativa, robotica bio-ispirata, ingegneria neurale, robotica riabilitativa, tecnologie impiantabili.)
- B. Istituto Dirpolis (diritto e delle scienze politiche)
- C. Istituto di Economia (Scienze economiche)
- D. Istituto di Intelligenza Meccanica (Robotica Percettiva e Sensoristica avanzata)
- E. Istituto di Management (innovazione, sostenibilità e sanità)
- F. Istituto Tecip (Telecommunications, Computer Engineering, and Photonics Institute (TeCIP) La Scuola, in qualità di Ente, esercita le attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.
- G. Centro di Ricerca in Scienze delle Piante
- H. Centro di Ricerca in Produzioni Vegetali
- I. Centro di ricerca interdisciplinare Health Science
- J. Dipartimenti di Eccellenza EMbeDS (data science for economics, management and law)
- K. Dipartimento di Eccellenza in Robotics & AI"

A puro titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che le principali attività svolte sono le seguenti:

- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed applicazione nelle scienze sociali e sperimentali, con produzione sperimentale; coordinamento e trasferimento tecnologico alle industrie;
- residenziale per allievi e docenti.

L'assicurazione comprende altresì:

- tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata;
- le attività svolte da organismi e associazioni create da e per il personale dipendente;
- le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Assicurato partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi.

La Scuola, in qualità di Ente, esercita le attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.

Sono comprese le attività di didattica di formazione di ricerca anche sperimentale, pura ed applicata, ed i servizi di carattere amministrativo/gestionale, sociale e di assistenza, la proprietà e gestione dei collegi e studentati, residenze per docenti anche in visita, la gestione di biblioteche, archivi e laboratori, e tutte le attività accessorie complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali comunque ed ovunque svolte, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le attività possono essere esercitate anche per il tramite di Società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso né eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione e a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso. Sono inclusi in copertura le attrezzature dell'Ente eventualmente utilizzate da dipendenti o collaboratori presso il proprio domicilio per il lavoro agile.

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza, ovunque collocati; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad Aziende ULSS o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Case popolari ed assimilati, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate), sempreché assicurate da tali soggetti.
- e) Enti non diversamente indicati e/o definiti: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro il recinto e/o entro l'area pertinente ad ogni ente assicurato, deve intendersi assicurato, sia che si ritrovi sottotetto di Fabbricati, sia all'aperto; nella eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simile, tensostrutture, tribune scoperte o parzialmente coperte, gradinate, stand anche in materiale plastico, container adibiti a magazzini ed uffici, etc.

Gli enti e/o partite tutti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Quanto previsto alla definizione Contenuti, Fabbricati, **si intende garantito anche se posto all'aperto.**

Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora **essi si trovino a bordo** e/o trasportati all'interno di veicoli, natanti, aerei;

Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora **essi si trovino in giacenza** presso sedi della contraente o presso sedi terze, a qualsiasi titolo;

Si intendono altresì assicurati i predetti beni ed anche qualora **essi stazionino temporaneamente** in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico/scarico.

Le attrezzature/ merci che per naturale destinazione debbono **essere poste su automezzi** di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati **durante e/o a causa di loro movimentazione** all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dei fabbricati e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato -prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

Art. 2) - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente

contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3) Pagamento del premio

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione cesserà e riprenderà a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

In caso di premio frazionato, premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società concede il frazionamento semestrale del medesimo, senza applicazione di oneri accessori di frazionamento. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi 60 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- L'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F del 18/01/2008 n. 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 gg di cui all'art 3 del Decreto citato e s.m.i;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agenzia di riscossione ai sensi dell'art 72 bis del DPR 602/1973 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni costituisce adempimento ai fini del pagamento del premio nei confronti della società stessa;
- I termini per il pagamento del premio di cui ai primi due commi del presente articolo, si intendono aumentati di ulteriori gg 30 o del maggior termine previsto qualora il termine di sospensione previsto ai sensi del D.M.E.F del 18/01/2008 n. 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, risulti ancora operativo al compimento del sessantesimo giorno dalla data di effetto della polizza o da ciascuna scadenza di rata.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 4) Durata dell'assicurazione

La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 4 e mesi 6, con inizio dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2023 e scadenza al 30/06/2028 senza possibilità di rinnovo. Scadenza al 30/06 di ogni anno, frazionamento annuale.

Le parti si riservano la facoltà di poter inviare la disdetta alla polizza ad ogni scadenza annuale, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza.

Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione ai vigenti termini e condizioni contrattuali fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Art. 5) Modifiche all'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). Salvo quanto previsto all'art 1).

Art. 7) Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

Art. 8) Disdetta - recesso - in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC.

Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In entrambi i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 9) Coassicurazione e delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla medesima anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11) Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell'Assicurato.

Art. 12) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione.

Art. 13) - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 14) - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15) Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall'assicurato al

broker, entro 60 giorni dalla notifica dell'importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale "appendice di regolazione", ricevuto dalla società assicuratrice.

Art. 16) Estensione territoriale.

L'Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel territorio italiano, Repubblica di San Marino e città del Vaticano.

Art. 17) Clausola broker:

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker Area Broker & QZ S.p.A. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente al broker, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento sarà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker, pertanto si dà atto che esiste accordo di collaborazione con la compagnia /agenzia ed esso è, nel caso dell'agenzia, ratificato dalla mandante ai sensi dell'art 55 reg Ivas 05/2006.

Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell'appalto, tale compenso pari al 7,5% di qualsiasi premio imponibile sarà costituito da una parte dell'aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso non costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Ente/Contraente.

A gli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

Il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Art. 18) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire alle scadenze annuali al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva;
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni a riguardo).

Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un'adequata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 19) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, nel caso di sopralluogo della società presso l'assicurato dovrà essere fornito al Broker un congruo preavviso.

Art. 20) Forma delle comunicazioni dei Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con

lettera raccomandata (anche a mano), telefax, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, indirizzata alla Società oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 21) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 23) Clausola CONSIP

La Scuola si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui il contraente non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al l'Aggiudicatario le sole prestazioni già eseguite.

Art. 24) Clausola di Partecipazione all'utile per buon andamento del rischio

Premesso che per rapporto tecnico sinistri/premi (S/P) di ogni annualità assicurativa si intende il risultato della somma degli indennizzi liquidati più i sinistri denunciati ma non ancora pagati, e delle relative spese di perizia e liquidazione, diviso il premio imponibile di polizza, la Società riconosce al Contraente una partecipazione agli utili nella misura di seguito riportata, da liquidarsi entro 2 mesi dalla scadenza annuale di polizza tramite bonifico bancario:

- rapporto S/P pari a 0 = bonus 10% del premio imponibile di polizza
- rapporto S/P pari o inferiore a 15% = bonus 7.5% del premio imponibile di polizza
- rapporto S/P pari o inferiore a 25% = bonus 2.5% del premio imponibile di polizza

resta inteso che in presenza di un rapporto tecnico superiore al 25% non verrà riconosciuta alcuna partecipazione agli utili.

Il Contraente dovrà utilizzare le somme corrisposte a titolo di bonus per realizzare attività di formazione assicurativa del proprio personale o di miglioramento del rischio, quali a titolo esemplificativo ma senza pretesa di esaustività:

- Stime del patrimonio immobiliare, mobiliare, artistico
- Attività di risks assesment per rischi specifici
- Attività di risk management per rischi specifici
- Attività di cyber security
- Attività di loss prevention
- Attività di pianificazione di disaster recovery

-

Gli interventi realizzati in toto od in parte con l'utilizzo del Bonus saranno comunicati alla Società che avrà la facoltà di renderli pubblici.

Art.25) – Limitazioni ed esclusioni, embargo e sanzioni

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI

Art. 1 - Forma di copertura

Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato o derogato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art. 1 e 2). Si precisa che mentre la partita fabbricati è da intendersi a valore intero la partita contenuto è da intendersi a primo rischio assoluto.

Art. 2 - Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o distruzione, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto tassativamente escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

Art. 3 - Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:

- A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
 - esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
- C) dolo del Contraente, dell'Assicurato e dei rappresentanti legali, la Colpa Grave dei predetti invece, come quella delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- D) deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarne, termiti, parassiti ed insetti, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio o perdita di liquidi;
- E) inquinamento di aria, acqua, suolo e contaminazione;
- F) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte;
- G) infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, frode, ammanchi, misteriose sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari;
- H) mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del

terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismo, maremoto, eruzioni vulcaniche, crollo, assestamento, contrazione o espansione di fabbricati e relative fondamenta, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio; salvo quanto specificamente richiamato al punto 2 della sezione 6)

- I) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o macchinari;
- J) errori di progettazione e di lavorazione, da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale;
- K) da guasti meccanici ed elettrici in genere limitatamente all'apparecchio, deperimento, usura, logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causati dal suo normale uso o funzionamento, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio o perdita di liquidi
- L) interruzioni di reazioni termiche o isoterme che danneggino le merci in lavorazione, salvo che tali interruzioni non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
- M) perdite di mercato ed indiretti di qualsiasi genere;
- N) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
- O) eventi per i quali deve rispondere il costruttore o l'installatore o il fornitore per legge o per contratto;
- P) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
- Q) virus informatici salvo quanto previsto all'art 11 sez 4 che segue;
- R) qualsiasi perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da una pandemia/epidemia. Per pandemia/epidemia si intende qualsiasi malattia infettiva dichiarata come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da un'autorità governativa statale. Questa esclusione è operante dal momento in cui tale dichiarazione viene resa ufficiale.

Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;

Art.4 - Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

- 1. gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte", solo qualora i medesimi siano coperti da altra polizza stipulata dal Contraente;
- 2. discariche, impianti di smaltimento/trattamento rifiuti, inceneritori;
- 3. opere stradali (compresi piazze, ponti, strade, sentieri, piste ciclabili ecc.). Non sono considerate opere stradali, le aree di sosta attrezzate e relativi arredi, costruzioni e pensiline nonché eventuali passerelle pedonali o ciclabili e strutture non destinate alla viabilità ordinaria.
- 4. alberi (sono comunque compresi ove costituiscano arredi urbani e natalizi), boschi, coltivazioni, piante, essenze arboree, animali in genere.

SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI

(Integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art. 1) - Spese di demolizione, sgombero, bonifica

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 20% dell'importo liquidabile a termine di polizza le spese di seguito elencate.

In caso di esaurimento, inoperatività o di insufficienza della garanzia sopra indicata opererà per le spese sotto elencate l'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda alla sezione 6 sotto la voce Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro”:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare alla più vicina discarica disponibile e autorizzata i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi; sono inoltre assicurate le spese sostenute per rimuovere dai locali/aree assicurati acqua, fango e detriti vari accumulati da fenomeni di allagamento/alluvione e provvedere al relativo smaltimento;

- b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero opportune per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento anche di enti non danneggiati, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e/o ricollocazione.

In caso di alluvione inondazione ed allagamento sono comunque comprese le spese per la rimozione dei residui la pulizia e lo smaltimento di acque e fanghi di risulta nei limiti di quanto previsto al paragrafo iniziale (20%) o in caso di esaurimento o inoperatività della garanzia fino all'importo indicato nella scheda riepilogativa alla sezione 6 sotto la voce Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro.

Art. 2) - Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 3) Rimborso onorari periti

Rimborso all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo", in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a primo rischio assoluto ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell'importo indicato alla clausola "limiti di indennizzo".

Art. 4) Rimborso onorari consulenti

La Società rimborserà inoltre all'Assicurato gli onorari o spese sostenuti per reintegrare la perdita subita, di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti o società di consulenza in genere, per progettazioni, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, raccolta prove e informazioni, sopralluoghi, assistenza ricevuta dall'assicurato nella gestione e definizione della pratica di danno indipendentemente o a supporto del perito di parte, offerte ed ispezioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato ritenga produrre.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di Indennizzo", in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo e con il minimo di € 75.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 5) - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nella tabella di cui alla Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e pese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 6) Rischio locativo

La società, in caso di responsabilità dell'assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal contraente/ assicurato. Il limite di indennizzo è pari a quello indicato all'art 5 della presente sezione.

Art 7) Ricorso Locatari, inquilino: vedi art 5).

Art. 8) Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili etc

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere, all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Rottura vetri e Cristalli.

Art. 9) Fenomeno elettrico/elettronico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, elettrodomestici, apparecchi, archivi elettronici e circuiti comprese periferiche anche mobili e centraline, reti, server, e apparecchi di rete e qualsiasi tipo dispositivo elettrico ed elettronico anche situato all'esterno, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
- d) subiti da valvole e resistenze scoperte.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Fenomeno elettrico".

Art. 10) Cose particolari/Libri

Si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni:

A) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentate un valore. L'indennizzo in caso di sinistro verrà determinato nel modo seguente:

1. per i titoli, monete o banconote estere, In base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissata concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ave i titoli sono quotati o, in mancanza,

il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;

2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;

3. per le cose non specificate ai precedenti punti 1) e 2) in base al loro valore nominale;

B) registri, microfilm, fotocolors, schede, dischi, CD DVD, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico. Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolors, schede, CD DVD, supporti magnetici od ottici di qualunque tipo dischi, nastri la Società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalle perdite del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

C) Opere d'arte, Arazzi, documenti, disegni raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, pergamene, libri rari, libri comuni, medaglie, archivi e documenti storici, archivi epistolari, archivi storici, documenti, disegni fotografie, collezioni in genere, e altre cose aventi valore artistico e storico.

L'ammontare del danno si determina:

- in caso di danno totale: stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso;
- in caso di danno parziale:
 - a) stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento dell'evento stesso;
 - b) stimando l'Importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
 - c) stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro;
 - d) stimando il valore ricavabile delle parti sostituite.

L'indennizzo, pari alla somma dell'importo relativo alla svalutazione stimata al paragrafo c); defalcato dell'importo stimato come al paragrafo d), non può in ogni caso essere superiore all'importo stimato come al paragrafo a).

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà applicato senza l'utilizzo della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C. C. e fino alla concorrenza dei seguenti limiti di indennizzo:

- Complessivamente per i punti A e B € 100.000,00
- Limitatamente al punto C € 500.000,00

Art. 11) Ricostruzione archivi

In caso di sinistro che colpisca gli archivi delle Ente siano essi cartacei ovvero apparecchiature elettroniche o meccaniche con capacità di archiviazione dati e si renda necessaria la ricostruzione o il ripristino degli stessi, la società indennizza i costi sostenuti per la ricostruzione dei dati siano essi cartacei ovvero elettronici e contenuti nei supporti distrutti e/o danneggiati e/o sottratti, nonché i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e/o il riacquisto dei programmi, ivi compresi quelli in licenza d'uso. La suddetta ricostruzione potrà avvenire anche in una nuova forma, purché il costo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Ricostruzione Archivi".

Art. 12) Criptolocker e Virus Informatici

La società anche in deroga a quanto previsto all'art 3, esclusioni Lett. R, conferma l'operatività delle garanzie tutte riferite alla ricostruzione degli archivi, qualora questa si ritenesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di virus, malware, trojan, ransomware o altri comandi maliziosi introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale. In caso di criptolocker o comunque di danneggiamento dei dati con fini vandalici e/o estorsivi è facoltà della Società transare, salvo il diritto

dell'assicurato di ottenere la ricostruzione dei dati.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Virus Informatici".

Art. 13) Maggiori costi

In caso di danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- ✓ affitto di locali, noleggio strutture temporanee;
- ✓ installazione temporanee di telefono, linee dati, collegamenti satellitari, ecc.;
- ✓ danni da interruzione di esercizio, mancata erogazione delle lezioni, interruzioni esperimenti e perdita di risultati;
- ✓ installazione di condutture temporanee;
- ✓ noleggio attrezzature e veicoli;
- ✓ trasporto dipendenti;
- ✓ trasporto di acqua e liquami;
- ✓ realizzazioni ed acquisto di infrastrutture anche telematiche per lavoro agile ed acquisto di hardware e/o software;
- ✓ maggiori spese per diversa ricostruzione compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione in vigore al momento del sinistro che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e/o altro luogo individuato dall'ente.

La presente estensione opererà anche in caso di sospensione dell'attività in conseguenza di ordine dell'autorità ed anche in assenza di danno materiale diretto, ma per eventi straordinari che abbiano coinvolto una pluralità di soggetti e che impongano all'Ente di sostenere costi e spese.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Maggiori costi.

Art. 14) Delimitazioni di garanzia

1) Eventi – sociopolitici – atti dolosi e terrorismo:

La Società non risarcirà, inoltre, i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia "Eventi socio-politici, con preavviso di novanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevimento. In caso di recesso dalla garanzia della Società, al Contraente è data facoltà di recedere dall'intero contratto.

2) Inondazioni, alluvioni e allagamenti:

La presente polizza comprende i danni diretti e materiali alle cose assicurate da inondazioni, alluvioni e allagamenti.

Si intendono escluse le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 6 centimetri dal pavimento. Sono comunque assicurate le cose che per forma, misure e dimensioni debbono essere poste a terra.

3) Eventi atmosferici:

Relativamente ai danni diretti e materiali causati da eventi atmosferici la Società non risarcirà i danni ai seguenti beni:

- enti all'aperto, comunque ricompresi autoveicoli, serbatoi ed impianti in genere; esclusi boschi, alberi, coltivazioni, comunque operando le garanzie per demolizione e sgombero fino ad un massimo di € 50.000,00 ;

- fabbricati o tettoie aperti da più di due lati e relativo contenuto; sono comunque garantiti gli impianti sportivi, le tribune, gradinate, stadi.

4) Grandine

Fermo quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

5) Sovraccarico neve

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve, la Società non risarcirà i danni a fabbricati e serbatoi, e loro contenuto, non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 Febbraio 1982 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi).

- relativamente ai danni da sovraccarico neve si intendono esclusi i danni ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.

6) Terremoto

Relativamente ai danni diretti e materiali causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

7) Danni da acqua

Relativamente ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi, la Società non risarcirà i danni diretti e materiali causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati che siano poste a meno di cm 6 dal pavimento.

Art. 15) Furto, rapina estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono dei pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere. Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, degli allievi residenti ed ospiti. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione di valori.

Art. 16) Furto, rapina estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti e

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai beni di proprietà del medesimo, e dei dipendenti, etc., trovantisì all'interno dei locali tutti, in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti e comunque ubicati, laddove l'assicurato abbia un interesse assicurabile, dovuti a:

- perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature, delle merci, etc., situati nei fabbricati dell'Assicurato così come individuati nelle definizioni di polizza di cui alla Sezione 1), causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi

- commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- furto con destrezza di attrezzatura, apparecchiature e merci.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione **dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti** ".

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cmq oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo i mezzi di protezione e chiusura siano insufficienti o non conformi oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate verranno indennizzati con lo scoperto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 17) Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche a seguito di scasso o rottura dei finestrini o delle porte dei veicoli utilizzati per il trasporto, siano essi in sosta temporanea e/o parcheggio. Sono altresì assicurati anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa imputabile a questi ultimi, la garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art. 11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".

Art. 18) Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alle partite Fabbricati" e "Contenuti", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi,

ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e tutto quanto riportato alla Definizione Opere d'Arte, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

E' compreso in garanzia il valore di deprezzamento.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 19) Veicoli ricoverati

L'assicurazione è estesa ai veicoli iscritti al PRA di proprietà del contraente o di terzi, se in custodia od oggetto di sequestro, esclusivamente quando si trovino ricoverati nei fabbricati assicurati o nelle pertinenti aree siano esse cortili, resedi o piazzali recintati. La presente garanzia è operante a primo rischio assoluto, ma a secondo rischio in presenza di eventuali altre garanzie prestate per i detti veicoli da altre polizze assicurative. Resta convenuto che la Società non indennizzerà per singolo veicolo somma maggiore del valore commerciale dello stesso. Il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo non potrà essere superiore a quanto indicato nella sezione.

Art. 20) Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi, crollo e collasso

In deroga a quanto previsto all'art 3) let H, la Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti dagli Enti assicurati conseguenti a smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta massi; sono comprese le spese sostenute dalla contraente per le operazioni di ripristino e normalizzazione del terreno circostante. Queste ultime dovranno essere computate quali spese di demolizione e sgombero.

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 10.000,00;
- in nessun caso lo Società pagherà, per uno o più sinistri, che avvengono nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore al 50% dei capitali assicurati, oltre alle spese di demolizione e sgombero.

Inoltre sempre in deroga all'art 3 lett h) la società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo o collasso strutturale, causati da sovraccarico di strutture, di fabbricati e macchinari o da errori di progettazione di calcolo, di esecuzione, di installazione. La garanzia è prestata nei limiti indicati alla sezione 6, art 2.

Art. 21) Parificazione danni da incendio

Sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio e/o limitare /impedire altro sinistro e/o danni da altri eventi garantiti con lo presente polizza.

Art. 22) Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Scuole, Università, Enti, Istituti di ricerca in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l'assicurato, salvo il caso di dolo.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

Nominativamente la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti di:

- Istituto Italiano di Tecnologia,
- Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Scuola Normale Superiore
- Università di Pisa

Art. 23) Impianti per la produzione di energia di proprietà dell'Ente (Fotovoltaico, idroelettrico, eolico)

La società garantisce alle condizioni tutte di polizza gli impianti di produzione di energia di proprietà dell'Ente a condizione che sia valorizzata la relativa partita. I danni conseguenti a mancata produzione in conseguenza di sinistro risarcibile a termini di polizza, saranno liquidati forfettariamente in misura pari al 10% in aumento sul danno risarcibile con il limite di € 5.000. Per i danni diretti si applicherà uno scoperto del 10% minimo € 1.000,00 (la presente garanzia opererà sole ove sia valorizzata la corrispondente partita).

Art. 24) Contenuto refrigerato

La società risponde dei danni subiti dal contenuto in refrigerazione da mancato freddo (mancato, anormale, produzione o distribuzione del freddo) anche se dovuta a carenza, fuoriuscita di refrigerante o conseguente qualsiasi evento non escluso dalla presente polizza o in conseguenza di guasti rotture o interruzione negli impianti frigoriferi e nei dispositivi di controllo distribuzione.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Contenuto refrigerato".

Art. 25) Guasti macchinari ed apparecchiature

La società indennizza i danni che si manifestino nel macchinario e nelle apparecchiature elettroniche comprese nelle definizioni di Contenuto causate da guasti meccanici ed elettrici anche in deroga all'esclusione di cui alla lettera k) dell'art 3 della sezione 3) e ad integrazione di quanto previsto alla sezione 4) all'art 9) .

Sono comunque esclusi danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico non influenti sulle prestazioni del macchinario.;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione,
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
- d) subiti da valvole e resistenze scoperte.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Guasti Contenuto".

Variante tabellare b)

Art. 26) Parchi e Giardini

la società si impegna, anche in deroga a quanto previsto nella sezione esclusioni, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli alberi di alto fusto (altezza superiore a metri 3, età superiore ad anni 5) di pertinenza del fabbricato assicurato, che si trovino in spazi cintati adiacenti e pertinenti all'ubicazione indicata in polizza, da uno degli eventi assicurati che comporti il perimento della pianta o la caduta di parte di essa ovvero l'abbattimento della pianta stessa.

Gli assicuratori indennizzano i costi di acquisto e reimpianto con piante di uguale od analoga essenza, della medesima età, nel caso non sia possibile, della massima età disponibile sul mercato.

La garanzia non opera per:

- piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità;
- arbusti ed essenza erbacee;

- danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte;

sono esclusi:

- ✓ ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso;
- ✓ i costi di bonifica del terreno.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'articolo 1907 del codice civile fino ad un importo massimo di € 30.000,00 con la franchigia di polizza. In caso di sinistro indennizzabile, la società rimborserà altresì le spese supplementari sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina discarica ovvero a quella imposta dall'Autorità i residui del sinistro entro i limiti della specifica garanzia spese di demolizione e sgombero ma comunque con il massimo di € 15.000,00 per sinistro.

SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro un tempo ragionevole da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, produrre dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare le parti danneggiate o difettose sino all'esame da parte di incaricati della Società per un tempo comunque non superiore ai 15 giorni compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Ente;
- attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni entro un tempo ragionevole e compatibile con le esigenze dell'ente;
- fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
- fornire a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.

È facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.

Art. 2) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3) - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 4) - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.5) - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6) - Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, siano esse in funzione oppure ancora imballate e/o in attesa di installazione, come segue:

1) in caso di distruzione:

- per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali, oppure con caratteristiche superiori, aumentato delle spese di trasporto, montaggio e fiscali e di quant'altro inerente;
- per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore più elevato fra il valore di mercato, stima benevisa ove presente, valore segnalato, ove presente, da atto formale della Sovrintendenza ai Beni Culturali al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 della Sezione 6;
- per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro.

2) in caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro simile o con caratteristiche superiori si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per prestazioni;
- b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- d) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3 della presente polizza;
- e) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricerca, ricostruzione, bonifica, ripristino dei dati e delle informazioni;
- f) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art. 2 della Sezione 6;
- g) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia di urbanistica e/o di impiantistica, e/o risparmio/contenimento energetico, vigenti al momento del sinistro, l'assicuratore riconoscerà integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l'adeguamento della costruzione alle norme vigenti.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque g) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 7) - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri per i quali l'indennizzo non superi la somma di € 75.000,00 (settantacinquemila).

Art. 8) - Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;

- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
- d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 del C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale, salvo comunque la possibile compensazione.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 del C. C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art.9) - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10) - Anticipo sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, ai sensi del successivo art. 11), il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art.11) - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.

In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 12) - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 13) – Compensazione fra Partite

Si conviene fra le Parti che se al momento del sinistro, dalle stime fatte, risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle cose che costituiscono le rispettive partite, tali eccedenze saranno proporzionalmente modificate rispetto ai tassi dei premi e saranno riportate a beneficio dell'insieme delle altre partite eventualmente insufficientemente assicurate ed in proporzione alle insufficienze rilevate.

Pertanto resta convenuto che:

1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante.

SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**Art. 1) - Partite, somme assicurate e calcolo del premio**

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %0	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati	37.136.000,00		
2	Fabbricati notificati	38.391.500,00		
3	Contenuto a primo rischio assoluto	6.000.000,00		
4	Ricorso terzi	5.000.000,00		
5	Spese di demolizione e sgombero	1.500.000,00		
6	Impianti per la produzione di energia	40.000,00		

Composizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art. 2) – Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Franchigia minima per ogni sinistro € 1.000,00 - Salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle che seguono.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Rottura vetri e cristalli, acquari fragili in genere etc	€ 3.500,00 per singola lastra con il massimo di € 10.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto	FRANCHIGIA € 100,00
Fenomeno elettrico/elettronico	€ 500.000,00 per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto	Franchigia di polizza
Guasti ad apparecchiature e macchinari	Variante tabellare b) € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 max € 30.000,00
Ricostruzione Archivi	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; Indennizzo a primo rischio assoluto	NESSUNA FRANCHIGIA
Cose particolari, Libri	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; Indennizzo a primo rischio assoluto	Franchigia di polizza
Virus Informatici	€ 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; Indennizzo a primo rischio assoluto	Franchigia di polizza
Contenuto refrigerato	€ 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; Indennizzo a primo rischio assoluto	Franchigia di polizza
Impianti di illuminazione e di rilevazione, di videosorveglianza anche all'esterno dei fabbricati	€ 25.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto	Franchigia di polizza
Demolizione, sgombero smaltimento in aggiunta	Partita assicurata Indennizzo a Primo rischio	NESSUNA FRANCHIGIA
Veicoli ricoverati	€ 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo, indennizzo a primo rischio	Franchigia di polizza
Perdita Pigioni	Limite di indennizzo pari al 10% del valore a nuovo di ogni singolo immobile con il massimo di € 200 000,00= per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto	NESSUNA FRANCHIGIA
Onorari consulenti ed onorari periti	Max 10% del danno con il limite di € 300.000,00 per sinistro Indennizzo a Primo rischio assoluto	NESSUNA FRANCHIGIA
Ricorso terzi	Partita assicurata Indennizzo a Primo rischio assoluto	NESSUNA FRANCHIGIA
Eventi socio-politici	80% delle somme assicurate con il massimo di € 25.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro e singola ubicazione
Terrorismo e sabotaggio	70% delle somme assicurate con il massimo di € 25.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro e singola ubicazione
Eventi atmosferici	70% delle somme assicurate con il massimo di € 25.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro e singola ubicazione
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Variante tabellare a) 50% delle somme assicurate con il massimo di € 4.000.000,00 € 8.000.000,00 € 12.000.000,00 € 18.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per sinistro
Sovraccarico neve,	30% delle somme assicurate con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per sinistro e
Gelo e ghiaccio	€ 1.000.000,00	FRANCHIGIA € 1.000,00

Grandine	€ 500.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 max € 15.000
Terremoto	Variante tabellare a) 50% delle somme assicurate con il massimo di € 4.000.000,00 € 8.000.000,00 € 12.000.000,00 € 18.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per sinistro
Crollo e collasso strutturale	€ 1.000.000,00	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per sinistro
Franamento Cedimento, smottamento del Terreno	50% delle somme assicurate con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro
Furto, Rapina, Estorsione di Valori Somma assicurata a Primo rischio Assoluto	€ 20.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 100.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto	FRANCHIGIA € 400,00
Garanzia portavalori Somma assicurata a Primo rischio Assoluto	€ 10.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 10.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto	FRANCHIGIA € 400,00
Furto, Rapina, Estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti, compresi guasti ladri Somma assicurata a Primo rischio Assoluto	€ 200.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 250.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto <u>Sottolimito per guasti ladri € 20.000,00</u>	FRANCHIGIA € 400,00 Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 2.500,00 solo ed esclusivamente in caso di furto con misure di chiusura insufficienti.
Furto, Rapina di apparecchiature a impiego mobile, rilevatori, droni pc portatili, autovelox, ricetrasmittenti, strumenti di rilevazione	€ 35.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 10.000,00	Franchigia € 400,00
Garanzia acqua condotta e/o traboccamento acqua da occlusione, intasamento gronde e pluviali e/o rigurgito fognature ETC....	€ 500.000,00 per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto	Franchigia di polizza
Ricerca e riparazione danni indennizzabile indipendentemente dalla operatività della garanzia acqua condotta	€ 50.000,00 per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto	Franchigia di polizza
Maggiori costi E/O DANNI INDIRETTI	€ 1.000.000,00 per sinistro Indennizzo a Primo rischio assoluto	Franchigia di polizza
Differenziale Storico - Artistico	€ 1.500.000,00 per sinistro Indennizzo a Primo rischio assoluto	Nessuna franchigia
Massimo scoperto complessivo per le garanzie Eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio, eventi atmosferici	Ove sia colpito una sola ubicazione o una pluralità di ubicazioni lo scoperto massimo applicabile singolarmente o cumulativamente non potrà superare la somma di	€ 150.000,00

La Società in nessun caso sarà tenuta ad indennizzare una somma superiore ad € 25.000.000,00 (venticinque milioni) per sinistro e per anno assicurativo. Oltre spese di demolizione e sgombero.

Nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3) - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate

Pisa _____

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ'

Art. 4) - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Pisa _____

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'

Eventuali modifiche al capitolato

Offerta Tecnica

I Varianti tabellari

2 Punti complessivi

10

	Garanzia	Franchigia	Massimo indennizzo €	Punti	Selezione
a	Alluvione	15.000,00 €	4.000.000,00 €	0	
		15.000,00 €	8.000.000,00 €	1	
		15.000,00 €	12.000.000,00 €	2	
		15.000,00 €	18.000.000,00 €	3,5	
	Terremoto	15.000,00 €	4.000.000,00 €	0	
		15.000,00 €	8.000.000,00 €	1	
		15.000,00 €	12.500.000,00 €	2	
		15.000,00 €	18.000.000,00 €	3,5	
	Ove entrambe le garanzie siano concesse nel valore massimo di € 18 Milioni			8	
b	Guasti a macchinari	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 max € 30.000,00	500.000,00 €	0	
			1.000.000,00 €	1	
			1.500.000,00 €	2	

II Varianti libere in numero massimo di 8

	Migliorativa	Peggiorativa
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Denominazione sociale offerente :

Sede Legale :

Firma e qualifica :

Data :

Offerta Economica

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %0	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati	37.136.000,00		
2	Fabbricati notificati	38.391.500,00		
3	Contenuto a primo rischio assoluto	6.000.000,00		
4	Ricorso terzi	5.000.000,00		
5	Spese di demolizione e sgombero	1.500.000,00		
6	Impianti per la produzione di energia	40.000,00		

Composizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Riparto di coassicurazione:

- _____ - _____ %
 - _____ - _____ %
 - _____ - _____ %

Denominazione sociale offerente :

Sede Legale :

Firma e qualifica :

Data :